



Bruxelles, 31.5.2016
COM(2016) 319 final

ANNEX 1

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

**relativa alla posizione che deve essere adottata, a nome dell'Unione europea,
in sede di Comitato misto SEE in merito a modifiche dell'allegato IX
(Servizi finanziari) dell'accordo SEE**

ALLEGATO 1

DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N.

del

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98, considerando quanto segue:

- (1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico¹.
- (2) L'allegato IX dell'accordo SEE dovrebbe quindi essere opportunamente modificato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Dopo il punto 31ed (Decisione 2010/C 326/07 della Commissione) dell'allegato IX dell'accordo SEE è inserito quanto segue:

'31f. **32010 R 1092:** Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento si intendono adattate come in appresso:

- (a) le autorità competenti degli Stati EFTA partecipano ai lavori del Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS);
- (b) fatte salve le disposizioni del protocollo 1 del presente accordo, i termini "Stato/i membro/i", "autorità competenti" e "autorità di vigilanza" comprendono rispettivamente, oltre al significato che hanno nel regolamento, gli Stati EFTA e le loro autorità competenti e autorità di vigilanza. Questo non si applica all'articolo 5, paragrafo 2, all'articolo 9, paragrafo 5, e all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c);
- (c) all'articolo 6, paragrafo 2, è aggiunto quanto segue:
“(c) i governatori delle banche centrali nazionali o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante ad alto livello del ministero delle finanze;

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1.

- (d) un membro del Collegio dell'autorità di vigilanza EFTA, ove pertinente per le sue funzioni.

I membri del consiglio generale senza diritto di voto di cui alle lettere c) e d) non partecipano ai lavori del consiglio generale nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'UE;"

- (d) all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il seguente punto:
 - “(i) un rappresentante di ciascuna banca centrale nazionale degli Stati EFTA o, per quanto riguarda il Liechtenstein, un rappresentante del ministero delle finanze. Questi rappresentanti non partecipano ai lavori del comitato tecnico consultivo nei casi in cui potrebbe essere discussa la situazione di singoli istituti finanziari o Stati membri dell'UE.”;
- (e) all'articolo 15, paragrafo 2, è aggiunto il seguente comma:

“L'autorità di vigilanza EFTA, le banche centrali nazionali, le autorità di vigilanza nazionali e le autorità statistiche nazionali collaborano strettamente con il CERS e gli forniscono tutte le informazioni necessarie per lo svolgimento dei suoi compiti in conformità con l'accordo SEE.”;
- (f) all'articolo 16, paragrafo 3, le parole “ e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA” sono aggiunte dopo le parole “alla Commissione” e le parole “e all'autorità di vigilanza EFTA” sono aggiunte dopo le parole “alle AEV”;
- (g) all'articolo 17, paragrafi 1 e 2, e all'articolo 18, paragrafo 1, le parole “ e, quando sono indirizzate a uno Stato EFTA o a una o più autorità di vigilanza nazionali, al comitato permanente degli Stati EFTA” sono aggiunte dopo le parole “al Consiglio”;
- (h) l'articolo 17, paragrafo 3, non si applica alle decisioni relative a raccomandazioni indirizzate a uno o più Stati EFTA;
- (i) all'articolo 18, paragrafo 4, le parole “, l'autorità di vigilanza EFTA e il comitato permanente degli Stati EFTA” sono aggiunte dopo le parole “le AEV”.

Articolo 2

I testi del regolamento (UE) n. 1092/2010 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicare nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, fanno fede.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il ..., o, se posteriore, il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE*.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

* Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE
Il presidente*

*I segretari
del Comitato misto SEE*

Dichiarazione congiunta delle Parti contraenti
relativa alla decisione n. .../... che integra il regolamento (UE) n. 1092/2010 nell'accordo
SEE

Le Parti contraenti osservano che il regolamento (UE) n. 1092/2010 consente solo un certo livello di partecipazione al Comitato europeo per il rischio sistemico per gli Stati che non sono membri dell'UE. Nell'ambito di eventuali future revisioni del regolamento (UE) n. 1092/2010, l'UE valuterà se sia possibile concedere agli Stati SEE-EFTA un diritto di partecipazione corrispondente alla loro partecipazione alle tre autorità europee di vigilanza di cui alle decisioni del Comitato misto SEE n. .../..., n. .../... e n. .../....